

würde, ob die luzernischen oder die zürcherischen Gerichte den Streit über die Existenz des behaupteten Retentionsrechtes zu entscheiden haben, so müßte diese Frage zu Gunsten der Luzernergerichte entschieden und der Rekurs abgewiesen werden. Allein eine solche Gerichtsstandsfrage liegt im vorliegenden Falle zunächst nicht vor, sondern es fragt sich in erster Linie, ob der von den Rekursbeklagten ausgewirkte Arrest zur Sicherung eines dinglichen oder eines persönlichen Anspruches erlassen worden sei und die Prüfung dieser Frage steht nun unzweifelhaft dem Bundesgerichte wenigstens insoweit zu, daß dasselbe in Fällen, wo das behauptete Retentionsrecht offenbar unbegründet ist und nur zu dem Zwecke vorgeschützt wird, um den Art. 59 der Bundesverfassung zu umgehen und das dem Arrestbeklagten zustehende Recht der Beschwerde beim Bundesgerichte illusorisch zu machen, den Arrest ohne Weiters aufheben kann und nur dann, wenn die Existenz des behaupteten Rechtes zweifelhaft und einer gerichtlichen Untersuchung bedürftig ist, dem Richter der belegenen Sache die Prüfung und Entscheidung dieser civilrechtlichen Frage zuzuweisen hat. (Vergl. Entscheid des Bundesgerichtes vom 24. September 1875, in Sachen Schneeli, offizielle Sammlung Bd. I, S. 249, Erw. 5.)

5. Im vorliegenden Falle kann es nun aber durchaus nicht zweifelhaft sein, daß den Rekursbeklagten ein Retentionsrecht an dem arrestirten Holze nicht zusteht und diese bei Auswirkung der angefochtenen Verfügungen auch noch gar nicht daran gedacht haben, ein solches Recht zu beanspruchen; denn

a. geht aus jenen Verfügungen, insbesondere dem Arreste vom 2. November v. J. zur Evidenz hervor, daß die Rekursbeklagten lediglich die Sicherstellung ihrer Forderungen für Arbeitslohn im Auge hatten und keineswegs, wozu übrigens, wenn sie sich wirklich im Besitze des Holzes befunden hätten, gar keine Veranlassung vorhanden gewesen wäre, Schutz im Besitze verlangten. Denn nicht nur ist in beiden Verfügungen von einem solchen Begehren der Rekurrenten keine Rede, sondern es wird der Arrest ausdrücklich auf Art. 59 des luzernischen Betreibungsgesetzes gestützt, welche Gesetzesstelle von der *Schuld betreibung* für persönliche Ansprachen mittelst *Arrestlegung* handelt.

b. wird von den Rekursbeklagten selbst zugegeben, daß das Luzernische Recht ein Retentionsrecht für Arbeitslohn nicht kenne, und was das allgemeine Recht betrifft, auf welches Arrestimpetranten sich berufen, so setzt dasselbe Besitz, resp. Innehabung (detentio) der betreffenden Sache durch den angeblichen Retentionsberechtigten voraus, während im vorliegenden Falle das arrestirte Holz sich weder im Besitze noch im Gewahrsam der Arrestimpetranten befindet.

6. Ist aber die Forderung der Rekursbeklagten nur eine persönliche, so muß der gelegte Arrest als im Widerspruch mit Art. 59 der Bundesverfassung stehend aufgehoben werden, da nicht bestritten, übrigens auch bewiesen ist, daß die Rekurrenten aufrechtstehend sind und in Rümlang, Kanton Zürich, ihren festen Wohnsitz haben.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Beschwerde ist begründet und demnach der vom Bezirksgerichtspräsidentium Högkirch unterm 2. November v. J. auf das im Schlattwalde befindliche Holz der Rekurrenten gelegte Arrest sammt der Intimation vom 14. Oktober v. J. und allen seither angeordneten Maßregeln aufgehoben.

13. *Sentenza del 17 febbraio 1877 nella causa Tognacca.*

A. Moriva il giorno 12 dicembre 1874, in Roveredo (cantone dei Grigioni), Giovannina Sonanini, figlia di Domenico e moglie al ricorrente G.-B. Tognacca, senza legittima discendenza. A raccogliere l'eredità della defunta chiamavano gli articoli 490 del codice civile dei Grigioni e 334 § 2 di quello del Ticino, salvo i diritti vedovili del coniuge superstite, il padre Domenico Sonanini. Allegandosi tuttavia il vedovo marito erede universale in virtù di un testamento 22 agosto 1861, rogato in Lugano dal pubblico notaio avvocato Giuseppe Parrini, pensò il padre a salvaguardare i suoi diritti, e fece quindi istanza al Tribunale civile del circolo di Roveredo per l'erezione di un inventario giuridico delle sostanze lasciate

dalla figlia e giacenti tutte nel territorio di Roveredo. Passatosi alla confezione dell'inventario, non fu dato rinvenire una obbligazione di franchi 1300 della Banca cantonale dei Grigioni, intestata a Giovannina Tognacca, e seppesi poi più tardi che il marito l'aveva negoziata alla Banca della Svizzera italiana in Lugano. Domenico Sonanini ottiene allora dall'ufficio presidenziale del circolo di Roveredo analogo sequestro giudiziario, e fa citare, a termini dell'articolo 323 della procedura civile dei Grigioni, il genero Tognacca avanti il giudice di pace del circolo di Roveredo, onde esperire la conciliazione sulla domanda che sia dichiarata nulla e di nessun effetto legale la cessione del detto titolo di credito. Il convenuto non comparendo, si dichiara non riuscita la conciliazione. Citate quindi le parti dinanzi al Tribunale del distretto della Moesa, il Tognacca propone nella sua risposta *la eccezione della declinatoria di foro*. Ma il Tribunale la respinge, ed il Governo dei Grigioni ne conferma il giudizio. Di là il ricorso al Tribunale federale.

B. A suffragare la pretesa incompetenza del foro grigione, adduce il ricorrente trattarsi in concreto di *pretese puramente personali*, aver egli il suo vero e legale domicilio in Lugano, e non potersi quindi mettere, a stregua dell'art. 59 della costituzione federale, alcun sequestro sui suoi beni fuori del cantone Ticino. Essere d'altronde un fatto che l'eredità della fu Giovannina Tognacca venne aperta in Lugano ed adita puramente e semplicemente dal di lei marito ed erede; doversi quindi applicare alla stessa la legge Ticinese e non quella dei Grigioni. L'asserto suo domicilio stabile in Lugano reputa il G.-B. Tognacca luminosamente comprovato:

a) Dall'essergli sempre stato vietato di esercitare nel cantone Grigione il diritto di voto quale cittadino svizzero, eziandio nelle assemblee federali;

b) Dal non aver egli mai pagato in Roveredo alcuna tassa comunale o cantonale, tranne quella riferentesi ai beni colà giacenti;

c) Dal decreto 22 luglio 1867 del medesimo Piccolo Consiglio dei Grigioni nella causa Tognacca-Tognola, nel quale de-

creto dichiaravasi non avere in quel cantone i coniugi Tognacca il domicilio richiesto dalle costituzioni cantonale e federale onde poter praticare contro di loro alcun atto esecutivo, e finalmente

d) Dalle lettere e attestazioni 25 gennaio 1875, 3 luglio e 12 settembre 1876 della cancelleria del circolo di Roveredo, nonché dall'atto 3 marzo di quell'anno del municipio di Lugano.

C. Nella sua risposta del 4 novembre ultimo scorso sostiene la parte Sonanini, e con essa il Piccolo Consiglio dei Grigioni, non trattarsi nel fattispecie di un'azione creditoria, ma bensì di una *reale*, avvegnachè non si abbia già impetito in giudizio il Tognacca per obbligarlo al pagamento di un credito privato, ma sì per ottenere che l'obbligazione dei franchi 1300 venisse rimessa nel compendio delle sostanze interlasciate dalla defunta e appartenenti, per esclusivo diritto di successione, al di lei padre D. Sonanini. Riguardare d'altronde il sequestro enti *reali* e non personali, e prescrivere tanto la legge ticinese, quanto la grigione, che le azioni riguardanti sequestri reali o reposizioni s'hanno da promuovere al foro del luogo ove giace la cosa sequestrata. Si osserva quindi che lo stesso codice civile ticinese all'articolo 55 consacra il principio « che i giudizi sul diritto di successione » devono istituirsi nella giurisdizione del luogo *dell'aperta* » *successione*, » ovvero sia « là dove esiste l'ultimo domicilio » *abitato* dal defunto, » mentre consta da estratto 2 novembre 1876 del registro dei decessi dell'ufficio di stato civile di Roveredo che l'ultimo domicilio *abitato* dalla Giovannina Tognacca fu Roveredo.

A provare poi che il ricorrente ebbe realmente il suo domicilio legale a Roveredo, anzichè a Lugano, produce il Sonanini due attestazioni 30 giugno e 7 aprile 1876, delle municipalità di Lugano e Roveredo, adduce il fatto di non aver egli fatto mai alcuna opposizione al pagamento delle imposte inerenti ai domiciliati, e quello di essersi il Tognacca medesimo, con atto 18 ottobre 1875, qualificato avanti il Governo Grigione siccome domiciliato in Roveredo. Quanto all'asserta

proibizione fatta al Tognacca di votare nelle assemblee cantonali e federali di Roveredo, si nota essere egli stato non già escluso dal diritto di voto, ma sibbene scacciato dall'assemblea, e ciò non per mancanza di domicilio, ma in seguito a condanne criminali.

Rimarcasi avere il ricorrente riconosciuto egli stesso, a più riprese e col fatto proprio, la competenza dei tribunali grigioni a giudicare delle misure giudiziarie in questioni relative alla sostanza della moglie e successiva eredità, e si contesta da ultimo l'applicabilità dell'invocato articolo 59 della costituzione federale anche per la ragione dell'essere il Tognacca assolutamente nullatenente in proprio nè a Lugano, nè a Roveredo.

Sentiti il rapporto e le proposte conclusionali del giudice delegato all'istruzione della causa;

Premessi, in linea di fatto e di diritto, i seguenti considerandi:

1° La prima questione che si presenta in concreto alla disamina del Tribunale federale consiste a vedere, se l'azione intentata dal Sonanini al Tognacca rivesta, o meno, il carattere di quelle *pretese personali* che sono contemplate dall'invocato art. 59 della Costituzione federale. Ora, non è punto detto che il foro del sequestro, — come vorrebbe nel suo querelato giudizio il governo dei Grigioni, — sia sempre competente eziandio pel conseguente processo sulla cosa sequestrata; ma, prescindendo anche da ogni discussione sopra siffatta materia, egli è pur forza riconoscere che domandando l'attore l'annullazione della cessione di un credito, questa sua domanda va riguardata siccome appartenente al novero di quelle che si qualificano senz'altro per meramente personali.

2° Laddove all'incontro si preferisse attribuire alla domanda libellaria del Sonanini il carattere di un'azione ereditaria nel senso e coll'entità di una *petitio hereditatis qualificata*, — tendendo egli infatti a che fosse giuridicamente riconosciuto « spettare a lui solo l'eredità della defunta figlia, essere nulla e di nessun effetto legale la summenzionata cessione per il fatto che l'obbligazione in discorso appartiene al

compendio della medesima eredità, e doversi negare ogni e qualunque validità legale all'asserto testamento del 22 agosto 1861, » — bisognerebbe necessariamente conferirne la cognizione ai Tribunali del luogo dove consta essere stata aperta la successione.

3° Comunque sia, l'essenziale della controversia si riduce pel Tribunale federale a sapere: se al momento in cui ella cessò di vivere, la Giovannina Tognacca, avesse suo stabile domicilio in Roveredo od altrove, e se da quell'epoca in poi il marito ricorrente sia stato in altro sito domiciliato, anzichè in quel medesimo comune di Roveredo. Ora, se può dirsi constare per una parte da varie attestazioni del Consiglio comunale di Roveredo (25 gennajo 1875 e 12 settembre 1876), della cancelleria del circolo di Roveredo (3 luglio e 12 settembre 1876) e della municipalità di Lugano (3 marzo 1876) che il Tognacca non tenne mai, o da gran tempo almeno, domicilio politico-legale in Roveredo, ma sibbene in Lugano; risulta però d'altra parte e con molta evidenza dai dichiarati 30 giugno 1876 del municipio di Lugano e 7 aprile detto anno del Consiglio comunale di Roveredo essere il medesimo G. B. Tognacca da molti anni *materialmente* domiciliato in Roveredo, non avere mai fatto colà alcuna opposizione al pagamento delle imposte comunali, e non aver corrisposto al tempo stesso verun contributo, nè comunale nè cantonale, al comune di Lugano ecc., ecc. Riluce, oltracciò, dalla memoria 18 ottobre 1875 del Tognacca al governo dei Grigioni aver egli stesso, il ricorrente indicato come suo domicilio il territorio di Roveredo, aggiungendo le parole: « dove ho i miei beni e le mie sostanze. » Risulta, infine, dall'estratto 2 novembre 1876 del registro dei decessi dell'ufficio di stato civile di Roveredo « essere morta il giorno dodici dicembre mille ottocento » settantaquattro *a Roveredo*, nella frazione di S. Giulio, Tognacca Giovannina, civile, figlia di Domenico Sonanini e di Maria Decristophoris, di Lugano, *domiciliata a Roveredo*, » ecc. »

Tutte queste risultanze, comechè alquanto contraddittorie, sono per fermo di tale natura da indurre il giudicante nella

persuasione che il Tognacca avesse ed abbia il suo principale ed effettivo domicilio nel comune di Roveredo. Ove però dubbio alcuno regnasse, resterebbe ancora sempre al Tribunale federale un altro sicuro e positivo criterio, quello cioè che tutti i beni del ricorrente si trovano giacere nel territorio del comune di Roveredo e che risulta, d'altra parte, dagli attestati del municipio di Lugano e dalle sue proprie confessioni essere egli affatto nullatenente in Lugano. Egli si è da questo criterio che il Tribunale medesimo attinge la logica presunzione: avere avuto in realtà il ricorrente G. B. Tognacca il suo stabile e perfetto domicilio in Roveredo *o neppure altrove*, e quindi la convinzione non poter fare lo stesso alcun legittimo appello al ripetuto art. 59 della Costituzione federale onde sottrarsi alla giurisdizione in materia dei Tribunali Grigioni.

4° Sia dunque che si consideri l'azione Sonanini quale una pretesa meramente personale e avente solo per oggetto di far annullare l'allegata cessione del querelato credito di 1300 franchi, — sia che la si riguardi invece come una emanazione del diritto ereditario invocato da esso Sonanini sulla intiera sostanza relitta dalla defunta Giovannina Tognacca e quindi anche sui singoli enti che la compongono, il foro adito in concreto dall'attore va ritenuto, in ogni caso, siccome del tutto competente, obbligato quindi il reo-convenuto a dar pieno seguito alle rispettive ordinanze, e destituita di fondamento la declinatoria di foro da lui proposta.

Il Tribunale federale
ha giudicato e giudica :

Il ricorso interposto da Giovanni Battista Tognacca contro la decisione 19 agosto 1876 del Piccolo Consiglio dei Grigioni nella causa Tognacca e Sonanini è respinto perchè privo di fondamento.

V. Schuldverhaft. — Contrainte par corps.

14. Urtheil vom 12. Jenner 1877 in Sachen Egloff.

A. Durch Urtheil des Kantonsgerichtes von Uri vom 16. Dezember 1876 wurde Albrig Egloff als der Brandstiftung dringend verdächtig von der Instanz entlassen; dagegen wurden demselben die sämtlichen Untersuchungs- und Abzugskosten auferlegt, resp. derselbe verpflichtet, dieselben in der Strafanstalt abzuverdienen.

B. Mit Eingabe vom 20. v. Mts. beschwerte sich nun der Bruder des Albrig Egloff, Heinrich Egloff in Niederrohrdorf, darüber, daß man den Erstem in Verhaft behalte, trotzdem er für den Betrag der Kosten Kaution anerbieten habe, und stellte an das Bundesgericht die Anfragen,

1. ob das Gericht von Uri den A. Egloff zwingen könne, die Kosten im Zuchthaus abzuverdienen,

2. ob eine Appellation an das Bundesgericht gegen das kantonsgerichtliche Urtheil zulässig und

3. die Versicherungsgesellschaft pflichtig sei, die Affekuranzsumme zu bezahlen.

Für den Fall, als die erstere Anfrage verneint werden sollte, verlangt H. Egloff, daß das Kantonsgericht von Uri zur Freilassung des A. Egloff verhalten werde.

C. Das Kantonsgericht von Uri trug auf Verwerfung der Beschwerde an, indem es bemerkte, es sei wohl auch berechtigt gewesen, die Schuldhaft für die Kosten auszusprechen, sofern dieselben nicht bezahlt werden können oder wollen, da die Ueberbürdung der Kosten nach dem Sinne des kantonsgerichtlichen Urtheils auch als Strafe angerechnet sei. Es liege demnach keine Verletzung des Art. 59 der Bundesverfassung vor.

D. Durch Präsidialverfügung vom 5. d. Mts. ist die Freilassung des A. Egloff provisorisch verfügt worden.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Da A. Egloff als verdächtig von der Instanz entlassen, somit der eingeklagten Brandstiftung nicht schuldig befunden worden ist, so konnte derselbe wegen jenes Verbrechens auch nicht